Comune di Chiusa di San Michele

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.37

OGGETTO:

ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.

L'anno **duemiladiciannove** addì **sei** del mese di **giugno** a partire dalle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Straordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, al momento della trattazione del presente punto nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BORGESA Fabrizio - Sindaco	Sì
2. PIPINO Alessandra - Consigliere	Sì
3. BONAUDO Diego - Consigliere	Sì
4. BORELLO Alberto - Consigliere	Sì
5. PICCOLI Laura - Consigliere	Sì
6. BRUNO Giampaolo - Consigliere	Sì
7. REGE MORET Susanna - Consigliere	Sì
8. BOTTA Gabriella - Consigliere	Sì
9. CANTORE Riccardo - Consigliere	Sì
10. LEUZZI Alessia - Consigliere	Sì
11. PUGLIESE Loris - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	**11**
Totale Assenti:	**0**

Assume la presidenza il **Sindaco** Sig. **BORGESA Fabrizio**
Partecipa alla seduta il **Segretario Livio SIGOT**
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta. Si procede in continuazione alla trattazione dei diversi punti all'Odg.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Chiusa di San Michele. Responsabile Procedimento: Del Savio Piero (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

OGGETTO: ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL SINDACO RIFERISCE:

In relazione:

– al disposto dell'art. 12, primo comma, del T.U. approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, che testualmente recita:

«(1) (comma così:
– modificato dall'art. 26 della legge 24.11.2000, n. 340;
– sostituito dall'art. 10, c. 2, della legge 21.12.2005, n. 270) Il consiglio comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione del sindaco e della giunta municipale, elegge, nel proprio seno, la Commissione elettorale comunale. La Commissione rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio.
(2) (comma così:
– sostituito dall'art. 26 della legge 24.11.2000, n. 340;
– sostituito dall'art. 10, c. 2, della legge 21.12.2005, n. 270;
– modificato dall'art. 3-quinquies, c. 2, del D.L. 03.01.2006, n. 1) La commissione è composta dal sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni.»;

– al combinato disposto dell'art. 2 del d.P.R. n. 223/1967 come modificato, in sede di conversione, dal D.L. 03.01.2006, n. 1 e dell'art. 10, comma 3, della legge 21.12.2005, n. 270, questo Comune, cui sono assegnati n 10 consiglieri comunali, deve dare corso alla elezione, nel suo seno, di tre componenti effettivi e tre supplenti.

Per l'elezione, trova applicazione l'art. 13 del T.U. 20.03.1967, n. 223, che testualmente recita:

«1. (Comma così sostituito dall'art. 26 della legge 24.11.2000, n. 340) Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

2. Nella commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

3. L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Il sindaco non prende parte alla votazione.

4. Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.»;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali» e successive modificazioni;

Visto il parere favorevole espresso:

dal responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1, del T.U. n. 267/2000);

per quanto concerne la regolarità tecnica;

Designati gli scrutatori nelle persone dei consiglieri: PUGLIESE, PIPINO, BONAUDO

Distribuite le schede per le due distinte votazioni che hanno avuto luogo nel rispetto delle norme prima accennate;

Visto che il sig. Presidente, ha proclamato il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 11 Consiglieri votanti n. 10 essendosi astenuto dalla votazione il sig. Sindaco:

A) Per la nomina dei componenti effettivi hanno riportato voti:

BRUNO G. 3
CANTORE 3 (MINORANZA)
BOTTA 4

B) Per la nomina dei componenti SUPPLENTI hanno riportato voti:

REGE MORET 4
BONAUDO 3
LEUZZI 3 (MINORANZA)

DELIBERA

Di costituire la Commissione elettorale comunale con la Presidenza del Sindaco e membri effettivi i Consiglieri Bruno G., Botta e Cantore, e membri supplenti i consiglieri Rege Moret, Bonaudo e Leuzzi.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Chiusa di San Michele. Responsabile Procedimento: Del Savio Piero (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente in un momento successivo.

Il Sindaco	**Il Segretario Comunale**
Firmato digitalmente	Firmato digitalmente
F.to: BORGESA Fabrizio	F.to : Livio SIGOT

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Chiusa di San Michele. Responsabile Procedimento: Del Savio Piero (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line